REGOLAMENTO (CEE) N. 1304/85 DEL CONSIGLIO

del 23 maggio 1985

recante modifica del regolamento (CEE) n. 986/68, che stabilisce le norme generali relative alla concessione di aiuti per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all'alimentazione degli animali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1298/85 (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

considerando che l'articolo 2 bis, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 986/68 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2128/84 (5), prevede una forcella entro cui possono essere fissati l'aiuto per il latte scremato in polvere e il latticello in polvere da un lato e, d'altro lato, l'aiuto per il latte in polvere di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f); che, tenuto conto dei criteri enunciati al paragrafo 1 dell'articolo 2 bis, è opportuno adattare tale forcella,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 bis, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CEE) n. 986/68, è sostituito dal testo seguente:

«3. L'importo dell'aiuto per il latte scremato in polvere e il latticello in polvere è fissato all'interno di una forcella compresa tra 60 e 90 ECU per 100 kg. L'importo totale dell'aiuto di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e) e f), è fissato all'interno di una forcella compresa tra 80 e 110 ECU per 100 kg.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna lattiera 1985/1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 maggio 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

C. SIGNORILE

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.
(2) Vedi pagina 5 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU n. C 67 del 14. 3. 1985, pag. 63.
(4) GU n. L 169 del 18. 7. 1968, pag. 4.
(5) GU n. L 196 del 26. 7. 1984, pag. 6.